

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## 5<sup>a</sup> COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

VENERDÌ 23 MARZO 1956  
(91<sup>a</sup> Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

### INDICE

#### Disegno di legge:

« Modificazioni al regime fiscale degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico » (1401) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag.	1663, 1666, 1668, 1671, 1672, 1673, 1674, 1676
CENINI, relatore		1666, 1670 1673, 1674
DE LUCA Luca		1667, 1668, 1671, 1672, 1676
GAVA		1668, 1669, 1671, 1672, 1673
PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze		1663, 1666, 1667, 1668, 1669, 1671, 1673, 1674
PESENTI		1670, 1671, 1672, 1673
RODA		1665, 1666, 1670, 1671
SPAGNOLLI		1670
TOMÈ		1669, 1670, 1673
TRABUCCHI		1676

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Luca, Gava, Minio, Negroni, Pesenti, Ponti, Roda, Schiavi, Spagnola, Spagnolli, Tomè, Trabucchi e Valenzi.

Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Piola.

cesso verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico » (1401) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regime fiscale degli alcoli metilico, propilico ed isopropilico », già approvato dalla Camera dei deputati.

Do la parola al Sottosegretario di Stato Piola che, in adempimento del mandato della Commissione, si è dato premura, gliene diamo lode, di ricercare la documentazione necessaria per rispondere ai nostri quesiti.

PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze. In ottemperanza al mandato della Commissione ho accertato la questione, come mi era stato richiesto.

In relazione, dunque, alla più lunga procedura adottata per pervenire alla riduzione (questa la volontà della Camera dei deputati) del diritto erariale da 3 mila lire a mille lire, le fabbriche si sono trovate nella impossibilità di sostenere questo gravissimo onere perchè l'esposizione mensile complessiva per la formaldeide è di circa 45 milioni. Perciò le singole aziende furono costrette a rivalersi, nei confronti della clientela, della maggiore imposta anticipata, impegnandosi però alla restituzione in caso di riduzione del diritto erariale con effetto retroattivo, e ciò perchè

l'amministrazione doverosamente ha dovuto applicare la legge. Quindi l'Erario ha esatto queste due mila lire in più.

La Montecatini, in modo particolare, ha emanato una circolare, di cui io ho avuta copia e di cui darò lettura, diretta alle filiali di Milano, Genova, Bologna, Torino, Padova, Firenze e Bolzano. Questa circolare dice:

« In data 30 novembre 1955 è entrata in vigore la legge n. 1037 del 15 novembre 1955, (*Gazzetta Ufficiale* n. 263 in pari data) che ha elevato da lire mille a lire tremila l'ettanidro il diritto erariale fisso al quale sono sottoposti gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico denaturati.

Sull'argomento vi abbiamo intrattenuti con circolare dell'11 novembre corrente anno, istruendovi in particolare sulle riserve di rivalsa da avanzare nei confronti dei compratori dei derivati dell'alcole metilico con speciale riferimento a formaldeide ed esametilen-tetramina.

Nel frattempo, risultando ormai esaurita ogni rimanenza di alcool metilico estratto in epoca antecedente all'aumento del diritto erariale, ci troviamo nella materiale necessità di trasferire il nuovo gravame fiscale sulla clientela anche se — come dovremmo poter ritenere in base alle dichiarazioni dei competenti organi governativi — non è escluso che l'auspicato ripristino del diritto erariale nella precedente misura di lire mille l'ettanidro, per il quale è attesa con la riapertura del Parlamento una apposita disposizione di legge, possa avere effetto retroattivo al 30 novembre ultimo scorso, cioè *ab initio*.

In concreto e limitando per il momento tale rivalsa alla sola formaldeide — per la quale il problema presenta aspetti di importanza assolutamente prevalente — a partire dalle consegne in data 2 gennaio dovranno essere fatti pagare ai compratori, avvalendosi della riserva precedentemente inserita sui documenti di vendita, i supplementi di cui in appresso con la motivazione di seguito indicata, la quale dovrà essere riportata integralmente sulle fatture e per le nuove vendite, sulle offerte e sulle conferme.

Come rileverete abbiamo previsto, impegnandoci correlativamente, l'eventualità della

restituzione del « supplemento » in parola verificandosi l'evento della legge con effetto retroattivo.

#### « FORMALDEIDE

Prezzo: lire . . . . . il quintale netto franco stabilimento produttore, ecc.

Supplemento: lire 1.230 (milleduecentotrenta) se 36 per cento peso 40 per cento volume, il quintale netto.

Lire 1.025 (milleventicinque) se 30 per cento peso, il quintale netto.

A titolo di rivalsa dell'aumento del diritto erariale da lire 1.000 (mille) a lire 3.000 (tremila) l'ettanidro sull'alcole metilico impiegato nella fabbricazione (legge 15 novembre 1955, n. 1037, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 263 in pari data).

Tale importo verrà restituito nel caso in cui, secondo gli affidamenti ricevuti dai competenti Organi, il suddetto diritto erariale dovesse essere ridotto con effetto retroattivo alla misura precedente di lire 1.000 (mille) l'ettanidro e semprechè tale riduzione risulti operante alla data della consegna e/o spedizione della formaldeide oggetto della presente. La restituzione verrà effettuata in data corrispondente all'ottenuto rimborso.

Naturalmente i prezzi base di vendita restano immutati secondo quanto previsto dal Listino corrente, così come ogni eventuale condizione particolare precedentemente goduta da clienti singoli.

Vogliate confermarci il ricevimento della presente e gradire distinti saluti ».

In base a questa circolare, che fa richiamo a quanto ha detto il senatore Trabucchi, circa *pour parler* fatti da lui con organi della Montecatini (e ai quali il Governo è restato completamente estraneo, l'ho già detto ieri, perchè l'amministrazione ha applicato la legge ed ha esatto questo tributo maggiorato di lire due-mila) la Montecatini ha pagato naturalmente questo tributo, ma in tutte le vendite che ha fatto ai suoi compratori ha inserito la clausola di cui ho dato lettura; ossia ha preannunciato la possibilità del rimborso qualora il Parla-

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

91ª SEDUTA (23 marzo 1956)

mento avesse approvato il provvedimento di legge che è al nostro esame e l'avesse approvato con retroattività al 30 novembre scorso.

Quindi vi è una situazione di perfetta correttezza e da parte della amministrazione finanziaria, e non era il caso di dubitarne, e da parte della Montecatini, che ha applicato la legge ma ha lasciato la possibilità, in base agli affidamenti ricevuti, di scaricare nuovamente questo tributo e restituirlo.

Ora lo Stato ha incassato un certo numero di milioni, che io non sono in questo momento in grado di fissare, e potrebbe chiedersi se non sia il caso di trattenerli nelle proprie casse, visto che li ha esatti. Ma al riguardo debbo osservare che questo *plus* di milioni ricevuti non era previsto quando il Governo ha presentato il suo disegno di legge, perchè allora il Governo aveva calcolato semplicemente l'importo di lire mille. Quindi, nella previsione del gettito delle entrate derivanti da questo nuovo tributo, questo *plus* non è naturalmente incluso. D'altra parte io faccio riferimento a quello che ha detto il senatore Trabucchi, che vi è stato una specie di accordo in relazione alla retroattività della legge nuova, se la legge nuova fosse stata approvata. Ed il Governo, da parte sua, ha adempiuto al voto della Camera, la quale aveva approvato la conversione con la riserva che il Governo, entro trenta giorni, presentasse un nuovo provvedimento per il ripristino della misura primitiva del tributo.

Pare a me che, in queste condizioni di cose, sia dovere approvare il testo del disegno di legge così come è stato presentato, da una parte per lealtà, diciamo così, politica per l'impegno preso e dall'altra anche per la necessità di non lasciare un certo numero di mesi un tributo diverso, quando invece adempiendo agli impegni assunti si può mettere il mercato in condizioni di parità dal 30 novembre in avanti.

RODA. Onorevoli colleghi, rimangono ferme le motivazioni che ho avuto l'onore di esprimere già nella seduta di ieri.

La Montecatini, in sostanza, in buona forma, ci viene a dire che ha già riscosso in questo momento con le sue fatture, però con l'impegno, del resto sancito con una circolare inviata

a tutte le filiali, che ove il dazio fosse ridotto nella misura precedente di lire mille avrebbe senz'altro effettuato il rimborso ai suoi clienti.

Però comincia ad essere acquisito un dato molto chiaro, che la Montecatini ha già riscosso il tributo. Qui non facciamo il caso della Montecatini, perchè ci si dice dal Governo che la Montecatini non è la sola impresa che produce questo tipo di alcool. Però quello che ci interessa non è tanto di conoscere gli impegni che la Montecatini, come unica produttrice di questo tipo di alcool, o come presunta consumatrice di gran parte di questo alcool, abbia introitato nei confronti dei suoi clienti; a noi interessa sapere se l'ultimo consumatore, cioè quello che ha acquistato per ultimo i prodotti in cui entra a fare parte questo tipo di alcool, abbia pagato l'imposta.

Allora, secondo il mio punto di vista, risulta chiaro che la Montecatini, sia pure con tutte le riserve che abbiamo sentito, ha fatturato questo maggior prezzo, per cui gli acquirenti di questo tipo di prodotto, di questa gamma di prodotti in cui entra a far parte l'alcool in parola, a loro volta nel lungo corso di cinque mesi (puntualizzo questa durata di tempo) evidentemente avranno commerciato anch'essi ed indubbiamente avranno essi pure scaricato il maggior prezzo pagato sui loro rispettivi acquirenti. Sta di fatto che anche essi avranno sopportato l'onere, sia pure di venti lire di più al litro, per cui avranno a loro volta riversato sui loro clienti questo prezzo.

Quindi, da un punto di vista pratico, in questi cinque mesi gli ultimi clienti della Montecatini e delle altre imprese, che hanno usato di questo tipo di alcool, si sono rivalsi certamente sull'ultimo consumatore. Così stando le cose, se noi dovessimo approvare la retroattività di questo tipo di tributo verremmo certamente a sanzionare un illecito arricchimento se non a favore della Montecatini, che si è impegnata nei confronti dei suoi clienti a rimborsare, certamente a favore di quei clienti della Montecatini che evidentemente hanno già fatturato il prodotto in parola.

Sono, quindi, delle considerazioni obiettive quelle che io mi sono permesso di manifestare ai colleghi, e che si possono riassumere in questo interrogativo: è vero o non è vero che l'ultimo consumatore ha già sopportato l'onore

e senza possibilità, diciamo così, data la polverizzazione del numero degli ultimi consumatori, qualora dovessimo dare effetto retroattivo a questa legge, di rimborso delle venti lire al litro? Se questo è vero cade la pretesa di dare effetto retroattivo a questa legge; pretesa che farebbe perdere all'Erario una certa quantità di milioni, il cui numero non siamo ancora in grado di conoscere.

Questo può anche valere nei confronti della Montecatini, per la quale, evidentemente, il maggior prezzo è già stato incassato, sia pure condizionatamente all'approvazione od al riassetto del presente disegno di legge.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. La Montecatini non c'entra!

RODA. La Montecatini c'è stata presentata come la maggiore consumatrice di questi prodotti!

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Per i nove decimi!

RODA. Benissimo, allora può anche darsi il caso che la Montecatini si debba accollare questo onere! Ed allora, ripeto, in aggiunta alle considerazioni che ho esposto, che non mi sento veramente di versare neanche una mezza lagrime sulle sorti della Montecatini, qualora la legge non potesse avere effetto retroattivo.

Voglio qui ricordare molto sinteticamente, per esempio, due dati di bilancio della Montecatini. Gli utili della Montecatini, che risultano dal suo bilancio del 31 dicembre 1954, sono pari a 219 milioni, contro utili di 202 milioni del 1953, il che sta a testimoniare che questa azienda migliora di anno in anno.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. E non abbiamo che da applaudire!

RODA. Ma non veniamo a dire che il tributo possa incidere sulle sorti di questa società!

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Chi l'ha mai detto!

RODA. Gli utili di cui ho prima parlato sono gli utili di una filiale della Montecatini, cioè

della Farmitalia, che è quella che consumerà la maggior parte di questi prodotti. Ma i dati del bilancio globale della Montecatini sono anche essi in netto incremento.

PRESIDENTE. Quella degli utili della Montecatini è una considerazione fuori discussione!

RODA. Contro gli utili, denunciati al 31 dicembre 1953, di otto miliardi e rotti, nel 1954 la Montecatini ha realizzato, secondo il suo bilancio, utili di 8 miliardi e 650 milioni, un dieci per cento di più di utili.

Ho voluto fare questa considerazione dato che c'è stato detto che il 90 per cento del consumo di questo alcool si è avuto da parte della Montecatini. Questo in aggiunta alle considerazioni di carattere obiettivo che ho esposto prima e che sono tali da farmi considerare esiziale per la nostra finanza la retroattività di questo provvedimento.

CENINI, *relatore*. Bisogna dare atto alla Montecatini che vi è stata correttezza da parte sua nel fare quella riserva in relazione alla restituzione del tributo scaricato, e bisogna dare nello stesso tempo atto al Governo di aver adempiuto l'impegno preso dinanzi alla Camera dei deputati. Abbiamo appreso dall'onorevole Sottosegretario che per quanto riguarda la Montecatini, si è andati in un determinato senso, che cioè la Montecatini nelle proprie fatture ha posto la dicitura che avveniva la rivalsa del tributo con impegno di restituzione se l'annunciato provvedimento legislativo avesse avuto effetto retroattivo, a partire dal 30 novembre 1955.

In questo momento mi viene recapitata una lettera dell'Associazione Nazionale dell'Industria Chimica che mi pare possa chiarire altre cose. In questa lettera tra l'altro è detto: « In relazione a quanto sopra, a decorrere dalle consegne del 2 gennaio corrente anno, tutte le fabbriche di formaldeide cedettero questo prodotto alla clientela chiedendo la corresponsione di un supplemento di lire 1230 o di lire 1025 per quintale, (a seconda che si trattasse di formaldeide al 36 per cento peso 40 per cento volume o al 30 per cento peso ed esattamente corrispondente alla maggiore aliquota di imposta gravante il metanolo impiegato per la produzione di formaldeide) con la seguente

clausola che venne apposta su tutti i documenti di vendita: « a titolo di rivalsa dell'aumento del diritto erariale da lire mille a lire tremila l'ettanidro sull'alcool metilico impiegato nella fabbricazione (legge 15 novembre 1955, n. 1037, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 263 in pari data). Tale importo verrà restituito nel caso in cui, secondo gli affidamenti ricevuti dai competenti Organi, il suddetto diritto erariale dovesse essere ridotto con effetto retroattivo alla misura precedente di lire mille l'ettanidro e sempre che tale riduzione risulti operante alla data della consegna e/o spedizione della formaldeide oggetto della presente. La restituzione verrà effettuata in data corrispondente all'ottenuto rimborso ».

Come risulta evidente da quanto esposto — continua sempre la lettera — nessun illecito arricchimento sarebbe possibile da parte delle aziende produttrici di metanolo e di formaldeide quando venisse approvato il disegno di legge attualmente in esame, che concede decorrenza dal 30 novembre al diritto erariale di lire mille per l'alcool metilico denaturato, essendo esse contrattualmente impegnate a restituire il supplemento accennato ».

In sostanza si dice che non è soltanto la Montecatini che ha fatto questo, ma tutte le aziende produttrici di questi alcoli che, per suggerimento dell'Associazione Nazionale dell'Industria Chimica, si sono concordate in questo senso. Quindi, dato che ci si domanda come sono andate le cose al consumo, è chiaro che la stessa correttezza debba essere stata usata anche dai successivi acquirenti.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È presumibile!

DE LUCA LUCA. Ieri si era stabilito che si sarebbero fatte adeguate indagini onde evitare che, concedendo la retroattività, noi legalizzassimo un indebito arricchimento da parte di tutte quelle aziende che hanno già incassato la differenza di prezzo, in seguito ad operazioni effettuate in base alle vecchie disposizioni stabilite sui tributi. Oggi che cosa ci si viene a dire? Che in sostanza queste operazioni sono state fatte e che le aziende interessate (non faccio questione di Montecatini)...

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ieri avete fatto solo la questione della Montecatini, oggi spostate il problema!

DE LUCA LUCA. Oggi ci si viene a dire praticamente che queste aziende interessate si sono impegnate a restituire quanto hanno già incassato, il giorno in cui la legge stabilisse questa retroattività. Ma questo è un ragionamento che si potrebbe fare in linea generale: quale garanzia noi abbiamo che ai compratori al minuto, ai consumatori, verrebbe restituito questo denaro?

Ora è sufficiente un impegno che una industria privata prende con i suoi compratori, con i suoi consumatori perchè il potere legislativo stabilisca una norma di carattere retroattivo per quanto riguarda una imposta? Mi pare che questo non sia un ragionamento adeguato, un ragionamento giusto che ci debba addirittura convincere circa la necessità di concedere questa retroattività. Questo è un ragionamento che si potrebbe fare in ogni occasione ed allora con un ragionamento del genere, fatto in ogni occasione verrebbe senz'altro stabilito che noi questa retroattività possiamo darla sempre. Mi pare che da un punto di vista di principio sia una cosa che non possiamo accettare e per questo insisto nell'esprimere il mio voto contrario all'approvazione di questo disegno di legge.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Desidererei fare ancora una puntualizzazione. Bisogna tener presente che questo disegno di legge ha lo scopo di correggere un errore di impostazione dell'emendamento Mariotti. La Camera ha unanimemente riconosciuto che l'emendamento Mariotti era dannoso al mercato di questo prodotto e ha chiesto al Governo che lo correggesse. Il Governo, siccome si trovava di fronte alla scadenza di un termine fatale, ha detto al Parlamento: approvate e ratificate il decreto-legge così come è pervenuto dal Senato, però io mi impegno dinanzi a voi a correggere questo errore che dal Senato è stato commesso; presenterò un disegno di legge che riporti il testo a quello che avevo presentato. Questa è stata l'intesa tra Governo e Parlamento, intesa che deve essere attuata.

Ieri, nella discussione che si è avuta, si è rimasti d'intesa che si dovesse, da parte del Governo, attraverso gli accertamenti che sono stati commessi a me, stabilire in modo non equivoco che non vi era stato alcun indebito arricchimento da parte della più grossa industria di questo settore, la Montecatini, lasciando da parte tutte le altre piccole aziende. Questa era l'intesa precisa, ma il fatto è che voi (*si rivolge alla estrema sinistra*) quando sentite parlare della Montecatini salite subito sul cavallo di Orlando.

DE LUCA LUCA. Ed a ragione!

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. A ragione o a torto non è questo il momento di dirlo! Certo ieri si è stabilito di accertare la posizione della Montecatini ed io ne ho preso nota, poichè il senatore Fortunati ha detto: a noi basta la Montecatini e non ci interessa del resto.

Si può ritenere ora per fermo che nessun illecito arricchimento sarebbe possibile da parte delle aziende produttrici di metanolo e di formaldeide quando venisse approvato il disegno di legge con la data di applicazione del minore tributo dal 30 novembre 1955. Perciò il Governo ha assolto il suo compito e chiede che l'onorevole Commissione approvi il testo di legge così come è stato presentato e già approvato dalla Camera dei deputati.

DE LUCA LUCA. Vorrei rivolgere una domanda all'onorevole Sottosegretario. Ha fatto o non ha fatto queste operazioni la Montecatini?

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Certamente!

DE LUCA LUCA. Ed allora l'impegno di restituire ai compratori quello che ha incassato per l'imposta di fabbricazione non è un impegno che ci può persuadere ad accettare il principio della retroattività.

PRESIDENTE. È un impegno che può assolvere in quanto abbia la restituzione del tributo pagato!

GAVA. Sono stato anche io fra coloro che hanno chiesto che venissero fatti accertamenti nei confronti della Montecatini, ma debbo dire la verità che non li ho chiesti in odio o per mancanza di riguardo alla Montecatini, organizzazione industriale di cui ho la massima stima, sia detto chiaro. Ma avevo insistito perchè si limitasse l'indagine alla Montecatini, pensando che il suo comportamento sarebbe stato seguito da tutte le altre società minori e che quindi, avendo accertato il comportamento della Montecatini, si fosse sicuri anche del comportamento degli altri. Non perchè questa Società rappresentasse qualche cosa di eccezionale o di deteriore da doversi accertare da parte della Commissione. Sia detto questo con estrema chiarezza.

E quale era stato il punto dell'indagine su cui io mi ero fermato? Sapere se la Montecatini avesse o meno pagato il tributo allo Stato, sembrandomi una cosa abbastanza rilevante il decidere in una legge la restituzione delle somme già pagate come tributo, se noi non fossimo stati sicuri che, comunque, la Montecatini, o un terzo, non si fosse arricchito di questa restituzione.

Oggi che cosa abbiamo saputo? Abbiamo saputo che la Montecatini ha versato il tributo ed ha aumentato il prezzo dei propri prodotti, ha aumentato il prezzo con una clausola contrattuale che io ritengo efficacissima e che sono sicuro che la Montecatini rispetterebbe qualora venisse disposto in questo disegno di legge il rimborso del tributo.

Ma la questione non si limita più ormai alla Montecatini. Qui noi abbiamo saputo che c'è una catena di società intermedie che dalla Montecatini vanno fino al consumatore; abbiamo sentito, in una circolare emanata dalla Associazione Nazionale dell'Industria Chimica, che ciascuno di questi intermedi operatori economici si sarebbe impegnato nei confronti del suo successore alla restituzione. Ma il finale produttore nei confronti del consumatore finale come si è comportato e come si comporterà? Lo ignoriamo! Quindi c'è la possibilità, anzi la presunzione effettiva che l'ultimo produttore si rivalga e si arricchisca indebitamente sul consumatore finale del prodotto.

Qui proprio la Montecatini non c'entra più ed io sono sicuro che se il rapporto si esaurisce

risse tra la Montecatini e i suoi immediati acquirenti, la Montecatini farebbe senz'altro onore al rapporto contrattuale stabilito verso i suoi contraenti. Ma c'è una catena infinita di operazioni, la cui finale risultanza noi non possiamo più controllare. Ed allora, di fronte a questa situazione e di fronte al fatto ormai compiuto che un tributo è stato pagato, possiamo noi gravare lo Stato del rimborso di oltre 100 milioni per rendere retroattiva questa norma?

Io ritengo che il Governo abbia assolto il suo impegno presentando il disegno di legge alla Camera dei deputati immediatamente dopo la conversione in legge del famoso decreto-legge. Se nel frattempo si è verificato un insieme di circostanze per cui la modifica di quell'errore causato dall'emendamento Mariotti non si è potuta fare tempestivamente e se nel frattempo si sono verificati dei fenomeni economici che ormai sono, come le famose penne del pollo, irrecuperabili, perchè noi dobbiamo modificare con il rischio di arrecare altri danni all'Erario dello Stato?

Queste sono le preoccupazioni che, a prescindere da ogni giudizio sulla lealtà della Montecatini e degli operatori economici che conosciamo, mi inducono ad essere perplesso, allo stato degli atti, sulla retroattività della norma, che io avrei senz'altro concesso nella ipotesi che era stata ieri qui formulata e presentata, cioè di un accantonamento delle imposte con un conseguente non aumento dei prezzi da parte dei produttori agli altri produttori.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non era possibile che l'amministrazione lo facesse!

GAVA. Io ho detto che qui era stato prospettato da parte del senatore Trabucchi un accantonamento delle imposte e quindi del prezzo. Si sarebbe trattato di una riserva in senso inverso: ci riserviamo di recuperare un aumento di prezzo qualora la norma non sia retroattiva. Ed in questo caso la retroattività l'avremmo dovuta concedere per non obbligare i successivi operatori a rendere operante la clausola dell'aumento del prezzo. Ma dato che l'aumento del prezzo è già avvenuto, che le

operazioni economiche sono scontate e che i risultati finali di queste operazioni sono per noi irrecuperabili, non vedo la ragione per cui lo Stato debba rimborsare i 100 milioni o quanti che siano.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Effettivamente è allettante quanto ha detto il senatore Gava, perchè l'Erario acquisisca quel centinaio circa di milioni che sono già entrati nelle sue casse e li acquisisca definitivamente.

La preoccupazione del Governo però è quella dell'andamento del mercato, anche nei riflessi della esportazione di questi prodotti e del maggior costo. Questa situazione di incertezza di mercato si ripercuoterà ancora per qualche mese, perchè il disegno di legge deve ritornare alla Camera dei deputati, che lo ha già approvato, e la Camera non potrà prendere in considerazione questo provvedimento se non verso la fine di aprile. È ancora un altro mese in cui noi perpetuiamo questa situazione di mercato non armonica, con tutti i riflessi relativi in rapporto all'esportazione di questi prodotti, che hanno un maggior costo di 1.130 e di 1.025 lire, secondo i casi.

Quindi, a parte l'allettante proposta (parla un modesto rappresentante di un ministero finanziario) del senatore Gava, mi permetto per queste ragioni di fondo, di carattere generale, di insistere perchè la Commissione voglia, con la sua alta sapienza, approvare il disegno di legge.

TOMÈ. Qui si è partiti da una presunzione che cioè l'aumento dell'imposta sia stato già scaricato sul consumatore, ma questa è una presunzione, non un dato di fatto. Possiamo pensare invece che gran parte dei produttori abbiano tenuto presente la clausola del rimborso, che era stata concordata con i primi cessionari del prodotto. Nulla lo esclude, è una presunzione che si può contrapporre alla presunzione contraria avanzata dal senatore Gava.

Mi pare poco simpatico che un impegno formalmente preso dal Governo, consenziente il Parlamento, debba poi venire abbandonato; mi pare una cosa poco seria, tanto più che c'è di mezzo il mercato internazionale, sul

quale, come ha accennato il rappresentante del Ministero delle finanze, hanno indubbiamente giocato questi aumenti di imposta. Corriamo rischio di far fare una brutta figura al Governo ed anche di mostrare una scarsa aderenza alla volontà del Parlamento.

Tutto sommato, tenuto presente che in fondo si tratta di un importo di imposta riscossa in più, mi pare che valga la pena di restare fedeli agli impegni originari e di approvare il testo del disegno di legge.

SPAGNOLLI. Io debbo dichiarare di aderire a quanto affermato dal senatore Tomè. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge così come è stato sottoposto al nostro esame.

PESENTI. Io invece sono contrario a quanto ha detto il senatore Tomè e d'accordo con il senatore Gava perchè la presunzione del trasferimento è assoluta, e non può essere diversamente.

In altri termini, si può anche pensare che, tra il primo grande produttore e il secondo anello della catena, ci possano essere state delle fatture in sospeso per questa parte di imposta, ma quando si va...

CENINI, *relatore* Questo è un punto che è stato già accertato!

PESENTI. Va bene, questo può avvenire, supponiamo, tra grandi ditte private, che possono dire: liquideremo dopo questi nostri crediti; ma quando si va al consumatore, questo non avviene più. Voglio vedere se domani si va a pescare il senatore Gava o il senatore Pesenti, che hanno acquistato un oggetto di plastica o altro.

Ad ogni buon conto, nessuno si cura del rimborso e la prima cosa che si fa è quella di farsi pagare l'imposta. Quindi la traslazione c'è, e di conseguenza, con il rimborso avviene un indebito arricchimento, magari all'ultimo anello della catena commerciale; comunque ciò non si può assolutamente permettere privando lo Stato di una somma che sarà poca cosa rispetto ai miliardi, non sarà certo eccessiva, ma sarà sempre una somma che, data a Partinico o a Barletta, avrebbe potuto impedire molte cose.

RODA. Vorrei fare una aggiunta a quanto ho detto prima.

Io sono dell'avviso, che da che mondo è mondo, quando si stabilisce un prezzo in fattura e si parla di restituzione se lo Stato a sua volta opererà la diminuzione di tassazione, questo impegno può valere tra alcune grandi ditte, ma siccome il prezzo...

TOMÈ. Quale è il ciclo per arrivare dalla produzione al consumatore? Me lo sa dire?

RODA. Certamente. Io sono persuaso che gli impegni presi dalla Montecatini... (*Interruzione del senatore Tomè*).

Mi si lasci parlare! Io ripeto che ho premesso che sono persuasissimo che l'impegno preso dalla Montecatini nei confronti dei suoi diretti acquirenti, che non sono dei consumatori, sarà mantenuto; però è ugualmente pacifico che i clienti della Montecatini non sono l'ultimo anello della catena che porta al consumatore finale. Per cui penso che un dato di fatto probante sia questo: che come la Montecatini, con tutte le sue clausole, ha disposto una maggiorazione di prezzo, così avranno fatto i clienti della Montecatini vendendo il prodotto.

Così stando le cose, obiettivamente debbo pensare che l'ultimo consumatore ha già scontato il tributo. Però il senatore Tomè invoca gli impegni presi dal Governo. Allora io dico che proprio l'ultimo, nella fattispecie, ad avere il dovere di mantenere l'impegno è proprio il Governo, se è vero che l'ultima a credere agli impegni del Governo è stata la Montecatini, che ha fatturato l'aumento.

Io avrei capito la Montecatini che, di fronte ad un impegno assunto dal Parlamento, avesse creduto al Governo e non avesse disposto un aumento; ma quando ci troviamo la Montecatini che è l'ultima a credere a questo impegno, non vedo il motivo per cui il collega Tomè invochi i sacri impegni presi dal Governo, che ci farebbero perdere cento milioni.

Ecco il motivo per cui sono intervenuto.

TOMÈ. Io avevo chiesto al collega Roda quale tempo intercorra normalmente dalla produzione di questa materia prima, per la fabbricazione di prodotti successivamente lavorati, all'arrivo al consumatore col prodotto finito.



Solo con la determinazione del periodo di questo ciclo si può stabilire se il consumo abbia scontato l'imposta e se quindi ci sia effettivamente un indebito arricchimento da parte dell'operatore commerciale.

RODA. Io penso di sì e dico di più. Per esempio, una cosa che non sapete (parlo per conoscenza di causa perchè tra i miei amici e clienti, clienti di un tempo, che sono rimasti amici, c'è qualcuno che lavora all'ingrosso) è che quando si va a chiedere degli aumenti al C.I.P. sapete che cosa succede? Che le grandi imprese a carattere monopolistico si fanno fare delle fatture con un prezzo diverso per poterle presentare al C.I.P. Da questo tipo di truffa non vanno esenti neanche le grandi imprese monopolistiche, per cui questi disgraziati importatori di materie prime, se non vogliono perdere il cliente, sono obbligati ad accettare quel prezzo.

Mi sembra che questo esempio lumeggi tutto e quindi che sia sufficiente una esemplificazione di questo tipo per farmi ritenere di non potermi catalogare nel numero degli ingenui, cioè nel numero di coloro che credono che non sia stato fatturato questo aumento.

Comunque mi riservo insieme con i colleghi dell'opposizione di chiedere eventualmente la rimessione in Aula del disegno di legge.

GAVA. Mi sembra che in questa maniera veniamo ad arrecare un danno all'industria, perchè dal momento che tutti quanti nella discussione preliminare (era assente il senatore Pesenti) abbiamo accertato che fu un errore quello del senatore Mariotti, adesso noi abbiamo tutti quanti il dovere, secondo me, di correggere tale errore e non già di aggravarlo. È certo però che se noi andiamo in Aula, il provvedimento sarà discusso chissà quando e quindi noi perpetuiamo, aggravandolo, quell'errore che tutti quanti siamo d'accordo quanto meno che a datare da oggi dovrebbe essere eliminato.

Io ho anche detto chiaramente che sono dell'avviso che è stato sostenuto da voi dell'estrema sinistra, ma mi sembra che non sia il caso che si dica: o voi accettate la nostra tesi oppure chiediamo la rimessione in Assemblea.

DE LUCA LUCA. La tesi è del senatore Gava!

GAVA. Ma neanche io dico: o voi accettate la mia tesi o io, essendo minoranza, mi avvalgo del diritto di portare il disegno di legge in Aula, perchè attraverso questa minaccia, aggravandosi l'errore che è stato compiuto, voi accetterete la mia tesi.

Questa è una impostazione morale che, per conto mio, non accetterei.

PESENTI. Sarebbe una cosa scandalosa fare in maniera diversa! Non è giusto regalare delle somme cospicue quando si mettono imposte sul sale o su altri generi.

Del resto che danno deriva alle stesse industrie? Nulla, perchè l'imposta l'hanno pure calcolata nelle fatture! Quindi vuol dire che se la sono fatta pagare; il consumatore ultimo ha già pagato ed è quindi inutile che diamo effetto retroattivo alla legge.

GAVA. Il processo dalla produzione al consumo finale in quanto tempo si esaurisce?

PESENTI. Non ho detto che sia passata tutta la produzione al consumo, può darsi che sia passata in minima parte!

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non vale la pena di turbare il mercato internazionale per poca cosa! Ad ogni modo vi assumete la responsabilità della perpetuazione dell'errore fatto da uno di voi!

PESENTI. Siamo d'accordo, ma non vogliamo creare un indebito arricchimento, sia pure per la parte che è stata immessa al consumo. Voi non sapete che se ci sono dei residui di magazzino, subito si pensa di aumentare il prezzo anche su questi? È una cosa che si fa per guadagnarci sopra, una cosa che fanno tutti i commercianti!

PRESIDENTE. La preoccupazione espressa dal senatore Pesenti e dagli altri, che non è il momento questo di andare a dire che, mentre si gravano la classi consumatrici con altre imposte, vengono rimborsati dei tributi già riscossi, è una preoccupazione senza dubbio giusta.

A me pare però che il primo punto su cui eravamo e siamo tutti d'accordo è quello di ridurre l'imposta a mille lire; nessuno ha fatto

obiezioni su questo. Il punto della divergenza è sull'articolo 2; vuol dire che l'opposizione voterà contro un tale articolo.

DE LUCA LUCA. Noi siamo d'accordo di approvare il disegno di legge così come è, purchè la sua efficacia si inizi da oggi.

PRESIDENTE. Voi volete abolire l'articolo 2, per cui la legge entrerebbe in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Ma se voi insistete nella richiesta di portare la discussione in Aula la cosa sarà grave per l'economia del consumatore, perchè questi continuerà a pagare per il produttore il prezzo maggiore. C'è da aggiungere, inoltre, che prima di altri sei mesi non potrà essere approvato questo provvedimento.

GAVA. La verità è che ieri tutti quanti abbiamo chiesto informazioni proprio per regolarci, con dati obiettivi e precisi sulle questioni che dobbiamo oggi definire. Ad esempio, anche l'osservazione, alla quale in verità il senatore Roda non ha risposto, che ha sollevato il collega Tomè circa la durata del ciclo di produzione per pervenire al consumatore finale, ha la sua importanza.

PESENTI. Relativa, perchè è noto che prima che il prodotto sia passato al consumatore, appena si sa che c'è una imposta si aumenta il prezzo del prodotto in magazzino!

GAVA, Veda, senatore Pesenti, questa mattina ella è giunto in ritardo in Commissione; se non fosse così, avrebbe appreso che con una norma contrattuale precisa la Montecatini si è obbligata (non dubito che rispetterà questo obbligo) nei confronti dei suoi acquirenti a restituire il prezzo nella eventualità che essa ottenga il rimborso. Il nostro relatore ci ha portato una lettera dell'Associazione Industrie Chimiche che attesta a sua volta che gli acquirenti della Montecatini, trasformatori di queste materie, si sono impegnati nei confronti dei loro acquirenti a restituire il prezzo qualora sia ottenuto il rimborso. Qui c'è un meccanismo, un congegno di carattere giuridico che ci dà una certa garanzia. Comunque tutte

le cose di questo mondo debbono essere giudicate in base alla buona fede, non in base ad una garanzia assoluta, che non esiste.

Quale è stata la ragione che ha convinto me della tesi opposta? Ho portato l'esempio delle penne del pollo, che sono irrecuperabili quando il vento le abbia portate via; ora se effettivamente il contratto tra la Montecatini e i suoi dirimpettai ha un valore e quelli tra i dirimpettai della Montecatini ed i successivi contraenti hanno un valore, è difficile però andare a poter recuperare, da tutti i canali che si vanno moltiplicando man mano che diventa più diffusa l'operazione, quello che dovrebbe essere recuperato. Specialmente poi se il prodotto è giunto alla fase finale del consumatore. In questo caso sarebbe certamente irripetibile ed irrecuperabile la differenza del prezzo ed in questo caso lo Stato, con suo danno, rimborserebbe una somma che andrebbe ad arricchire non certo la Montecatini, ma qualche altro operatore.

Questa è l'impostazione che io ho dato alla questione e a questa impostazione sono stato mosso da due osservazioni, una dell'onorevole Piola ed una del senatore Tomè.

L'onorevole Piola dice: guardate che questa merce è in gran parte destinata all'esportazione e, essendo in gran parte destinata all'esportazione, le relative operazioni in parte notevole sembra che non siano state ancora effettuate. Il senatore Tomè, dal canto suo, dice: desidero sapere se si è effettuato tutto il ciclo delle operazioni che porta alla irrecuperabilità del maggior prezzo pagato. Quanto dura il processo dalla produzione al consumo finale? Su questo punto noi non abbiamo avuto informazioni, perchè se, per esempio durasse cinque mesi questa trasformazione, noi potremmo essere presuntivamente tranquilli che il consumo finale non ha ancora scontato la differenza del prezzo. Se, viceversa, questo ciclo si effettuasse in un mese o in due giorni, allora vi sarebbe da presumere che questo maggior prezzo sia in gran parte scontato.

Mi sembra che queste siano osservazioni di carattere obiettivo di cui dobbiamo tener conto in rapporto a quegli impegni che Parlamento e Governo hanno assunto, impegni che, secondo me, non hanno quel carattere assoluto che alcuni colleghi vogliono attribuire,

ma un carattere relativo e che sono certamente revocabili se anzichè tramutarsi, ecco il punto, in una normalizzazione del settore, si tramutassero in un indebito arricchimento di qualche operatore economico.

TOMÈ. Io farei una proposta. Siccome è veramente interessante sapere quale sia il ciclo per arrivare dalla materia prima al consumo, ai fini della identificazione del trasferimento o meno della maggiorazione imposta sul prezzo finale, io proporrei che il Sottosegretario facesse oggi delle indagini per darci qualche indicazione al riguardo e che decidessimo questa sera invece che in questo momento. Perchè se dovesse risultare che il ciclo dalla produzione al consumo si è già avverato, allora dovremmo orientarci in maniera diversa, tanto che io stesso muterei avviso. Credo non sia difficile assumere, anche telefonicamente delle informazioni; infatti solo individuando i prodotti che vengono confezionati con questa materia prima, possiamo determinare, sia pure in via approssimativa, se il prodotto finale sia stato trasferito al consumo.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Non so se sarò in grado di accertare presso queste ditte quanto voi chiedete. Per me il punto essenziale è che bisogna tener presente che questo aggravio riduce il consumo interno, e va oltre il prezzo internazionale, con il che si agevola in sostanza la concorrenza estera sul mercato internazionale. Questo è il punto che penso la Commissione debba profondamente considerare prima di prendere la sua decisione.

PESENTI. L'osservazione fatta dall'onorevole Sottosegretario non mi pare pertinente perchè i prodotti di esportazione non sono certamente prodotti finiti, nel senso di oggetti od oggettini che si fanno con le resine. Ora, se anche non vi fosse retroattività, la esportazione non avrebbe dei danni.

L'altra questione che vorrei sollevare è questa; questi prodotti sono sottoposti al controllo del C.I.P. o no? Credo che non lo siano tutti, ma sarebbe opportuno fare un'indagine di fatto, se vi sono stati aumenti di prezzi al consumo.

GAVA. Per i prodotti farmaceutici certamente.

PESENTI. Le resine sintetiche servono anche per altre cose; bisognerebbe sentire se è stata compiuta una indagine in questo senso, se cioè vi sono stati aumenti e se vi è probabilità che questi aumenti vi siano tra tre o quattro mesi.

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario potrebbe compiere questa indagine e poi riferirci nel pomeriggio di oggi.

PIOLA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ieri in modo preciso mi è stato detto che era essenziale accertare che da parte della Montecatini non ci fosse stato indebito arricchimento. Questo si è chiesto, ed io ho assolto il mio mandato. Adesso me ne date un altro; desidererei che almeno fosse un mandato preciso.

TOMÈ. Vorremmo conoscere il ciclo industriale dalla produzione alla materia prima al consumo diretto, e poi il ciclo commerciale.

GAVA. Inoltre vorremmo sapere se il prezzo dei prodotti è pubblicamente fissato e se ci sono prodotti da esportare che attendono il via dall'approvazione di questa legge.

PRESIDENTE. Resta inteso allora che la seduta è sospesa e che l'onorevole Sottosegretario Piola ed il relatore ci riferiranno su questi quesiti nel pomeriggio alla ripresa della seduta.

*(La seduta, sospesa alle ore 11, è ripresa alle ore 19,25).*

PRESIDENTE. Invito l'onorevole relatore ed il rappresentante del Governo a fornire alla Commissione i dati che questa mattina sono stati loro richiesti.

CENINI, *relatore*. I dati che ho potuto avere in mattinata sono i seguenti. L'imposta hanno potuto farsela rimborsare soltanto le industrie che producono l'alcool metilico; infatti era facile per queste industrie aumentare il prezzo e vendere il prodotto a prezzo maggiorato, e così è avvenuto. Senonchè questo

per i piccoli operatori non è stato possibile, perchè c'è una grande concorrenza soprattutto nei prodotti resinosi. Siccome i prezzi di mercato sono bassi è avvenuto che certi prodotti nel frattempo, invece di aumentare, sono diminuiti, per cui questi piccoli operatori non hanno potuto far pagare al consumatore quel maggior prezzo che sarebbe stato loro necessario a bilanciare l'aumento del costo del prodotto presso le industrie.

Pertanto se non avvenisse il rimborso dell'imposta pagata, accadrebbe che ne soffrirebbero soltanto i piccoli operatori economici, e non il consumo, il quale, appunto in base alla grande concorrenza che c'è soprattutto per i prodotti resinosi, non ha pagato nemmeno una lira in più. Quindi ritengo che se noi non approvassimo questa retroattività, recheremmo un danno a questi piccoli operatori che ne verrebbero sensibilmente danneggiati.

**PRESIDENTE.** Quindi è chiaro che il consumatore non ha pagato.

**CENINI, relatore.** Il consumatore non ha pagato perchè i prezzi di mercato erano più bassi.

**PIOLA, Sottosegretario di Stato per le finanze.** Fornisco i dati che mi sono stati richiesti.

L'alcole metilico e la formaldeide — primo e fondamentale suo derivato — non sono prodotti di per se stessi finiti, ma materie prime per ulteriori trasformazioni e produzioni industriali chimiche ed in quanto tali hanno una produzione strettamente collegata con il consumo. Essi sono soggetti a commercio essenzialmente tra aziende produttrici e trasformatrici, senza intervento di canali commerciali all'ingrosso o al minuto — salvo occasionali piccoli quantitativi — come avviene per i prodotti finiti destinati al pubblico consumo. L'alcole metilico viene quindi prodotto in funzione dei consumi immediati — prevalentemente formaldeide — e questa ultima in relazione alle richieste di fabbricanti di esametilentetrammina, pentaeritrite, paraformio, resine fenoliche, ureiche, ecc.; collanti ureici, acetato di metile, cloruro di metile, ecc.

Può quindi ritenersi che, essendo tanto l'alcole metilico quanto la formaldeide prodotti

liquidi e per di più quest'ultimo chimicamente instabile, il ciclo di produzione metilico — formaldeide — resine, ecc., non abbia normalmente a superare i 10-15 giorni ivi compresi i tempi di trasporto da fabbrica a fabbrica e ciò anche in relazione ad insuperabili problemi di stoccaggio e di conservazione.

L'incidenza sugli attuali prezzi dei vari prodotti derivati dal metilico del diritto erariale che lo grava è ovviamente in funzione diretta del quantitativo di detto alcole occorrente per la fabbricazione del prodotto derivato medesimo, incidenza che va da un massimo del 41 per cento per la formaldeide, considerando il diritto erariale nella misura di lire 3 mila l'ettanidro, fino a circa il 5-7 per cento per le resine fenoliche e ureiche.

Fatte queste premesse la situazione che si è venuta a determinare per le varie categorie interessate al processo produttivo può essere riassunta come segue: i produttori di formaldeide, nelle more dell'esame e dell'approvazione del disegno di legge attualmente in discussione per ridurre il diritto erariale sul metilico al limite precedente di lire mille all'ettanidro, si trovarono costretti, dopo oltre un mese di attesa e precisamente all'inizio dell'anno corrente, ad esercitare rivalsa provvisoria nei confronti delle categorie utilizzatrici. Tale provvedimento trovò solidali e concordi tutti i produttori interessati in relazione alla gravità della situazione venutasi a determinare, considerato che il prezzo di vendita della formaldeide veniva a risultare inferiore al puro costo dell'alcole metilico, maggiorato dell'aumento del diritto erariale, impiegato nella sua fabbricazione. Tale aumento provvisorio di prezzo, concretatosi con l'istituzione di uno speciale « supplemento », con impegno di rimborso condizionato, fu reso necessario dall'evidenza della situazione esposta più sopra e possibile della particolare condizione di mercato, transitoriamente in qualche modo protetto dalla concorrenza estera — malgrado l'evidente scopertura daziaria — dal rigore della stagione invernale che praticamente impedisce trasporti a lunga distanza in relazione alle caratteristiche chimiche del prodotto soggetto, col freddo, a processo di polimerizzazione.

I consumatori di formaldeide interessati alle produzioni indicate da me precedentemente e soprattutto quelli di resine, rappresen-

tati da un numero rilevante di medie e piccole aziende spesso a carattere artigianale, si sono trovati per contro nella materiale impossibilità di esercitare analoga rivalsa nei confronti della loro diretta clientela sia per effetto della forte concorrenza interna esistente nello specifico settore, sia soprattutto per la pressione dei corrispondenti prodotti d'importazione, tutti partenti da alcole metilico non soggetto ad alcun gravame fiscale nei Paesi di origine dalla Francia all'Inghilterra, dalla Germania agli Stati Uniti ecc.

Deriva da ciò che ove venisse negata la « retroattività » della legge in discussione si avrebbe una perdita netta globale valutabile in milioni 150-200 per il periodo 1 dicembre 1955 — 31 marzo 1956 principalmente da parte delle medie e piccole aziende utilizzatrici di formaldeide che, per le condizioni di mercato già esposte al punto precedente, non solo non hanno potuto rivalersi della maggiore imposta ma hanno anzi sofferto — come nel caso di collanti ureici e delle resine — riduzioni di prezzo per effetto della concorrenza estera, probabilmente sollecitata nella sua intensificata azione di mercato della particolarità della situazione venutasi a determinare per i prodotti italiani.

Elencherò poi, allo scopo di consentire una valutazione dell'estensione degli interessi connessi al riconoscimento dell'effetto di retroattività del provvedimento in esame, alcune fra le aziende fabbricanti di vari prodotti derivati dalla formaldeide, elenco purtroppo largamente incompleto per mancanza di tempo a disposizione per maggiori accertamenti.

Aggiungiamo che nessuno dei prodotti derivati dall'alcool metilico è soggetto a disciplina di prezzo da parte del C.I.P. salva qualche specialità medicinale dove, peraltro, l'alcool stesso o la formaldeide rientrano per aliquote marginali e conseguentemente con ridotte incidenze.

Per quanto riguarda la domanda circa eventuali accantonamenti per esportazione da parte dei produttori interessati, la questione non s'impone per il metilico in quanto esente da detti oneri ove esportato, non si pone ugualmente per la formaldeide in quanto economicamente non in linea con i prezzi internazionali appunto per gli oneri fiscali inesistenti negli altri Paesi.

Per gli altri prodotti invece quali polveri e resine a base ureica, fenolica, ecc. si può ritenere che per i limitati quantitativi rivolti all'esportazione il danno per il produttore sia tanto più emergente in dipendenza dei prezzi generalmente più ridotti che vengono realizzati sui mercati esteri per l'incidenza dei dazi protettivi dei singoli Paesi.

Cercare di valutare l'entità delle giacenze di magazzino degli innumerevoli prodotti derivati dalla formaldeide che per ciascuna ditta si caratterizzano in numerosissime specialità, è impresa praticamente impossibile nei termini di tempo disponibili: si può comunque ritenere che in linea normale la giacenza non superi i 15-20 giorni di produzione. Vi elenco ora le ditte interessate al consumo della formaldeide: Soc. Montecatini, Industrie Chimiche Forestali, Bustese prodotti chimici, Soc. Farmaceutici Emiliana, Soc. Leri, Soc. Italiana Resine, Soc. Monti e Martini, Soc. Resia, Soc. Distillerie Italiane; Soc. Rhodiatoce, Soc. Lavorazioni organiche industriali, Soc. Frale, Soc. Saci, Soc. Bianchi (Rho), Apprettificio legnagnese, Soc. Barzagli, Cotonificio Bustese, Cotonificio Val di Susa, Cotonificio Ligure, Ditta Geronazzo, Ditta Bozzetto e C., Soc. Polir, Soc. Tessilchimica, Tintoria Comense, Soc. Fenoplastica, Soc. Laminati Plastici, Soc. S.A.L.P., Soc. I.N.P.E.R., Società S.A.B.O., Soc. S.A.D.A.F., Soc. S.N.I.A. Viscosa, Soc. A.C.N.A.

Si noti che la quasi totalità delle Ditte elencate ha i propri stabilimenti nelle varie provincie della Lombardia, cioè Milano, Varese, Bergamo, Como, fatta eccezione per la Società R.E.S.I.A., azienda di particolare rilievo nel settore che ha stabilimento a Casoria.

Quindi il punto essenziale che io ho posto in rilievo con questi dati che ho fornito, è quello che era già stato posto in rilievo sommariamente dal senatore Cenini. Dovrebbero pertanto scomparire nella Commissione quelle preoccupazioni, del resto legittime, avanzate questa mattina nel senso cioè che ci sarebbe stato chi — proprio il consumatore — si sarebbe trovato nelle condizioni di aver pagato di più, mentre per lo stato di fatto del mercato, per le considerazioni che ho testè svolto, questo aumento di prezzo non si è verificato. Quindi questo giro di rivalsa è un giro che evita qualsiasi indebito arricchimento in ogni

caso, mentre il consumatore è escluso da qualsiasi aggravio in quanto i dettaglianti non hanno potuto aumentare il prezzo per le condizioni di mercato.

Ritengo perciò che, stando così le cose, questo concetto della retroattività possa essere accettato, essenzialmente anche per quell'impegno che è stato preso, di cui si è fatto cenno questa mattina, impegno che deve essere realmente mantenuto e che il Governo intende mantenere; raccomando perciò alla Commissione la approvazione del disegno di legge così come è stato formulato.

DE LUCA LUCA. Poichè il rappresentante del Governo ci ha fornito in particolare due dati, uno riguardante il ciclo produttivo che varia dai 15 ai 20 giorni, ed un altro in merito alla mancanza di controllo da parte del Comitato Interministeriale dei Prezzi, noi dobbiamo dichiarare che ciò non elimina il sospetto, qualora noi stabilissimo il criterio della retroattività, di un eventuale indebito arricchimento da parte delle aziende interessate.

Per questi motivi, a nome del mio gruppo, dichiaro di votare contro l'articolo 2 del disegno di legge in esame.

TRABUCCHI. Noi siamo favorevoli a questo disegno di legge, avendo avuto l'assicurazione precisa da parte del rappresentante del Governo che non ci sarà indebito arricchimento da parte di alcuno.

Ricordiamo che siamo stati proprio noi a sollevare la questione che, attraverso questo regime doganale particolare, non si dovessero facilitare alcune ditte, e particolarmente quelle monopolistiche. Però, coscientemente dobbiamo dire che, se il regime che noi abbiamo introdotto con la legge che oggi stiamo per modificare, anzichè impedire una speculazione rendeva appesantita una industria italiana, che è già di per se appesantita dalla concorrenza straniera, intendiamo serenamente approvare il disegno di legge in esame che già afferma un concetto notevole di libertà e di spirito di concorrenza, dato che l'imposta sulla merce di importazione viene messa allo stesso livello dell'imposta sulla merce interna, mentre noi sappiamo che la Germania è in condizioni di poter lavorare anche a prezzi inferiori ai nostri e di portare il suo prodot-

to, nonostante il dazio, sui nostri mercati a minor prezzo.

Riteniamo che, nonostante questa differenza, sia da mantenere l'uguaglianza dei due tributi per la merce che viene dall'estero e per quella che è prodotta all'interno, poichè pensiamo che la nostra industria possa e debba attrezzarsi in modo da dover essere tutelata, anche su questo terreno, dalla abilità dei tecnici e dalla intelligenza degli industriali che debbono mettersi su un piede di parità con gli esteri.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo unico della legge 15 novembre 1955, n. 1037, che ha convertito in legge con modificazioni il decreto-legge 16 settembre 1955, n. 836, è sostituito come segue:

« Il diritto erariale speciale per l'alcole metilico denaturato è stabilito in lire 1.000 per ettanidro.

Il diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati propilico ed isopropilico è fissato in lire 1.00 per ettanidro, qualora la produzione avvenga sotto vigilanza degli agenti dell'Amministrazione finanziaria ».

(È approvato).

#### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 30 novembre 1955.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

*La seduta termina alle ore 19,55.*

Dott. MARTO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari